



UNIONCAMERE

OGGETTO: VARIE

TITOLO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI DI UNIONCAMERE - CIG BA8729A72A - ESCLUSIONE

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, SERVIZI INTERNI**

VISTI

- lo Statuto dell'Unioncamere approvato con D.M. dell'11 maggio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- la delibera dell'Assemblea n. 5 del 29 ottobre 2025 che ha approvato le linee annuali dell'attività e il bilancio di previsione 2026 di Unioncamere;
- i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio n. 1/2009, n. 2/2010 e s.m.i.;
- l'ordine di servizio n. 15 del 15 ottobre 2025 relativo all'individuazione dei dipendenti di Unioncamere in grado di assolvere alle funzioni di RUP;
- la determinazione del Segretario generale n. 202 del 4 novembre 2025 relativa all'adozione del programma triennale per i lavori, beni e servizi (2026-2028);
- la determinazione del Segretario generale n. 34 del 1 aprile 2026 relativa alla modifica del programma triennale per i lavori, beni e servizi (2026-2028);

CONSIDERATO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 50 del 6 febbraio 2026 è stata indetta una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi dell'Ente, per un importo a base d'asta pari ad € 834.325,08 IVA esclusa (di cui € 3.036,00 IVA inclusa quali costi della sicurezza da interferenze) e per una durata pari a 36 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- con la medesima determinazione è stata approvata la documentazione di gara, costituita da: a) progetto redatto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023; b) disciplinare di gara; c) capitolato tecnico; d) fac simile della domanda di partecipazione;



e) fac simile della dichiarazione integrativa dell'offerta economica; f) DUVRI; g) schema di contratto; h) patto di integrità; i) informativa sul trattamento dei dati personali; l) fac simile autodichiarazione offerta tecnica; m) fac simile progetto di riassorbimento;

- con determinazione dirigenziale n. 110 del 1 aprile 2026 è stato motivatamente disposto di procedere ad una modifica della documentazione di gara, prevedendo un importo a base d'asta pari ad € 959.044,99 IVA esclusa (di cui € 3.036,00 IVA inclusa quali costi della sicurezza da interferenze) e di prorogare i termini per la presentazione delle domande e delle offerte al 18 maggio 2026, alle ore 9:00;
- alla scadenza del termine sono pervenuti sulla piattaforma telematica ASP di Consip - Acquisti in Rete PA i plichi telematici dei n. 69 operatori economici indicati in sede di verbale n. 1 del 18 maggio 2026 di apertura delle buste amministrative, in conformità a quanto stabilito dal par. 22 del Disciplinare di gara;
- con verbale n. 2 del 25 maggio, verbale n. 3 del 29 maggio 2026, verbale n. 4 del 4 giugno 2026 e verbale n. 5 del 10 giugno 2026 (all.) il RUP ha proceduto alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata e alla relativa conformità a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara ed ha motivatamente ritenuto di avviare la procedura di soccorso istruttorio e richiesta di chiarimenti ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti degli operatori economici ivi indicati;
- con verbale n. 6 del 3 luglio 2026 (all.) il RUP, preso atto dei riscontri forniti dagli operatori economici concorrenti, ha ritenuto di ammetterli al prosieguo delle operazioni di gara, ad eccezione della All UP S.r.l.;
- con nota in data 16 giugno 2026 il RUP ha formulato una richiesta di chiarimenti nei confronti della All UP S.r.l. in quanto l'operatore economico ha dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara, ossia il requisito di iscrizione all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E (volume d'affari fino a € 4.131.655), con tutte le abilitazioni professionali connesse (pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione);
- mediante tale comunicazione il RUP ha rilevato che: (i) il requisito di idoneità professionale di cui sopra costituisce titolo abilitativo per la partecipazione alla procedura di affidamento e per l'esecuzione delle relative prestazioni contrattuali; (ii) in tema di avvalimento di titoli abilitativi, l'art. 104, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che "*Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto*"; (iii) l'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in tema di subappalto, prevede che "*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera*"; (iv) il par. 9 del Disciplinare di gara, venendo in rilievo un servizio ad alta intensità di manodopera, specifica che "*Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto*"; (v) l'avvalimento del requisito di iscrizione all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E, da parte della All UP S.r.l. sembrerebbe determinare la necessità per l'operatore di affidare in subappalto dall'impresa ausiliaria l'integrale esecuzione delle



prestazioni oggetto di affidamento, o comunque la prevalente esecuzione delle prestazioni stesse, essendo l'Operatore stesso iscritto all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia A; (v), è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni e, in ogni caso, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni stesse, ossia in misura superiore al 49,9%.

- con nota in data 18 giugno 2026, in riscontro alla richiesta di chiarimenti trasmessa, All UP S.r.l. ha rappresentato che la stessa organizzerà ed eseguirà direttamente la parte prevalente delle prestazioni, non essendo prevista l'integrale esecuzione del contratto da parte dell'impresa ausiliaria né l'affidamento alla stessa della parte prevalente delle prestazioni, le cui risorse saranno utilizzate comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dal Disciplinare di gara;
- pur non avendo la All UP S.r.l. fornito chiarimenti idonei a superare la criticità rilevata, il RUP – in ottemperanza al principio di *favor participationis* e di leale collaborazione che deve sempre intercorrere tra P.A. e privati – ha nuovamente richiesto all'operatore di fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione di avvalimento, corredati da ogni supporto documentale utile, in particolare con riguardo alle valutazioni svolte circa il ricorso al citato istituto alla luce di quanto previsto dall'art. 104, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e del par. 9 del Disciplinare di gara;
- in particolare il RUP ha rappresentato che la All UP S.r.l., in quanto iscritta all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia A, può eseguire i servizi di cui trattasi fino a concorrenza dell'importo di € 51.646,00, ossia per circa il 5,40% del valore delle prestazioni, e che l'impresa ausiliaria, pur essendo iscritta all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E, potrebbe eseguire i servizi in una misura non eccedente il 49,9%, con la conseguenza che ALL UP S.r.l., nonostante il ricorso all'avvalimento, risulterebbe sprovvista dei titoli abilitativi necessari per lo svolgimento di oltre il 44% delle prestazioni, e quindi del requisito del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara, il cui possesso è previsto a pena di esclusione;
- con nota del 24 giugno 2026 All UP S.r.l. ha riscontrato l'ulteriore richiesta senza, tuttavia, fornire alcun elemento idoneo e aggiuntivo, funzionale ad ammettere il prosieguo dello stesso alle operazioni di gara;
- il RUP ha, pertanto, ritenuto sussistenti i presupposti per l'esclusione della All UP S.r.l. dalla procedura di affidamento, stante l'accertata carenza, in capo all'operatore, del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara, inerente all'iscrizione all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E, unitamente all'accertata impossibilità di svolgere oltre il 44% delle prestazioni nonostante il ricorso all'avvalimento per superamento ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 104, comma 8 e 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- la disciplina sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che prevede il termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni, non si applica al procedimento di gara per espressa previsione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, che, al penultimo periodo, espressamente esclude dalla sfera di applicazione oggettiva i procedimenti concorsuali (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2025, n. 7352);
- occorre procedere all'esclusione della All UP S.r.l. e comunicare alla stessa il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023;



DETERMINA

- di disporre l'esclusione della All UP S.r.l. dalla procedura di gara per le motivazioni esposte in narrativa e anche dettagliate in sede di verbale n. 6 del 3 luglio 2026;
- di comunicare alla All UP S.r.l. il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 85 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le modifiche al bando di gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale dell'Unioncamere, in "amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti";

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Caporale